

**DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER SERVIZI SUPPORTO
AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA DI DUE LINEE DI BUS RAPID
TRANSIT.**

CUP: - CIG:

L'anno_____ il giorno_____del mese di_____

TRA

La Città metropolitana di Firenze

E

La Società Architecna Engineering srl

PREMESSO

.....
.....
.....
.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

La Città metropolitana di Firenze affida alla Società sopra indicata, secondo le competenze professionali attribuite alla stessa dalla vigente normativa, l'incarico per lo svolgimento delle attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle due linee di Bus Rapid Transit previste dal PUMS, “Chianti” e “Val di Pesa-Val d'Elsa”, la cui realizzazione è stata stimata in complessivi € 70.000.000,00.

**ART. 2 – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE
PRESTAZIONI**

La Società espletterà l'incarico con diligenza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici propri della professione, in conformità agli obblighi e compiti derivanti dall'applicazione della normativa vigente ed alle indicazioni ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente della Direzione TPL.

L'Ente si impegna a fornire alla Società incaricata dati, notizie, nonché tutta la documentazione necessaria in suo possesso che la stessa Società possa ritenere utile e necessaria all'espletamento dell'incarico.

Il servizio consiste nell'obbligo per la Società di assistere il RUP in tutte le attività tecniche prodromiche, propedeutiche e connesse all'espletamento della procedura di gara e nello specifico nella stesura della documentazione tecnica necessaria per l'affidamento per l'affidamento della progettazione di cui sopra.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo sarà richiesto alla Società di fornire supporto al RUP nell'attività di :

- Determinazione del corrispettivo a base di gara
- Definizione criteri di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi
- Definizione struttura dell'offerta tecnica
- Modalità di svolgimento del servizio
- Norme tecniche da rispettare

- Individuazione vincoli di legge relativi al contesto di intervento
- Determinazione del contenuto del progetto di fattibilità e degli allegati tecnici allo stesso.
- Assistenza al RUP per eventuali richieste di chiarimenti, aventi contenuto tecnico, da parte dei concorrenti alla gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità.

La predisposizione della documentazione di gara dovrà tener conto dell'Addendum, pubblicato, il 5 febbraio 2020, dalla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale del M.I.T., al fine di consentire all'Amministrazione l'eventuale presentazione di istanza di accesso ai finanziamenti stanziati per interventi nel settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

L'inizio della prestazione decorrerà dalla data di formale stipula del presente atto. I tempi per lo svolgimento delle singole attività previste al precedente art. 2 sono stabiliti in giorni 30 (trenta).

L'attività di supporto implicherà da parte della Società costanti contatti con il Responsabile del procedimento e adeguata presenza negli Uffici della Città metropolitana.

ART. 4 – SUBAPPALTO

Non è consentito alla Società di subappaltare o cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 5 – ONORARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per la prestazione di cui al precedente art. 2, comprese spese e o compensi e rimborsi, dovuti alla Società è determinato in € **00** **omnicomprensivo**. La Società non avrà più nulla a che pretendere oltre quanto sopra pattuito.

Il corrispettivo sarà liquidato in due tranches : per il 90% alla consegna della documentazione di cui all'art. 2 e per il 10% alla scadenza dei termini della procedura di gara che sarà pubblicata per l'affidamento della progettazione in oggetto.

ART. 6 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136, la Società si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Ai fini di quanto sopra, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto, mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. La Società ha, altresì, l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

La Società, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è responsabile verso l'Amministrazione dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle attività di propria competenza.

La Società solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico,

potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Nel caso in cui la Società non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure non rispetti i tempi stabiliti, il RUP medesimo provvederà al sollecito scritto dopodiché, se permane l'inottemperanza, applicherà alla Società professionista una penale pari a 1/1000 del corrispettivo per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso pattuito.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 15 (quindici) giorni, la Committenza, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 15 (quindici) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso la Società inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, permanendo comunque la responsabilità della stessa per eventuali danni che la Committenza dovesse subire in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Città metropolitana si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora la Società non abbia provveduto in esito a formale diffida, nonché in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

ART. 10 - RECESSO

La Città metropolitana, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso la Società ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento per le spese già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

La Società può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla Città metropolitana nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. In tal caso, la Società ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 11 - INCOMPATIBILITÀ

La Società dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Firenze.

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 14 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, spese di bollo incluse, sono ad esclusivo carico della Società incaricata. La registrazione fiscale è prevista solo in caso d'uso e con spese a carico della parte che ne avrà interesse.

ART. 15 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, le Parti si danno reciprocamente atto che l'informativa sul trattamento dei dati personali è stata già resa alla Società e dalla stessa sottoscritta per presa visione.